



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE V.V.F.

- FNS CISL V.V.F.
- UIL PA V.V.F.
- FP CGIL V.V.F.
- CONAPO
- CONFSAL V.V.F.
- USB V.V.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Incontro 28 dicembre alle ore 10.00.

Si fa seguito alla nota n. 16636 del 20 dicembre u.s., e così come preannunciato nella stessa, si trasmette la relativa bozza di circolare concernente le problematiche relative all'applicazione dell'art. 28 del contratto integrativo del CCNI sottoscritto il 24 maggio 2000.

IL CAPO UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucceri



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- e, p.c.:
- Ai Direttori regionali e interregionali dei vigili del fuoco
 - Ai Comandanti provinciali dei vigili del fuoco
 - Ai Direttori centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
 - Al Direttore dell'Ufficio centrale ispettivo
 - Ai Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento e con il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

LORO SEDI

Oggetto: Articolo 28, comma 1, lettera f) del C.C.N.L.I.

L'articolo 28 del C.C.N.L.I. sottoscritto il 24 aprile 2002 (integrativo del C.C.N.L. del 24 maggio 2000), recante la disciplina del trattamento di trasferta, dopo aver indicato al comma 1, lettera b), i mezzi ordinari di trasferimento del personale identificandoli, sostanzialmente, nella rete di trasporto pubblico, prevede, al comma 1, lettera f), che la trasferta possa anche avvenire con mezzi di servizio, nel qual caso per gli *“autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo”*.

Per effetto di tale disposizione, la guida dei mezzi VF, preventivamente autorizzata, costituisce attività lavorativa e come tale, qualora resa al di fuori dell'orario ordinario, deve considerarsi lavoro straordinario, come già affermato in precedenti direttive sull'argomento.

Nella stessa logica, che pone in primo piano le esigenze operative e organizzative dell'Amministrazione nella scelta del mezzo di trasferimento del personale, si colloca anche l'ulteriore ipotesi contenuta nel secondo periodo della medesima lettera f), secondo la quale, in caso di trasferta, lo stesso trattamento è da riconoscere, oltre all'autista, anche al personale che, utilizzando un mezzo di servizio, sia destinatario di un apposito incarico di sorveglianza e custodia di beni dell'Amministrazione.

E' bene specificare, a questo punto, che la disposizione in commento richiede un particolare rigore applicativo allo scopo di evitarne un uso non corretto, vale a dire non



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

corrispondente alle esigenze sopracitate che portano a privilegiare l'impiego del mezzo dell'Amministrazione come "vettore" della trasferta.

Ne discende, pertanto, che i dirigenti valuteranno l'opportunità e l'economicità dell'uso dei mezzi di servizio, tenendo conto delle difficoltà dei collegamenti, favorendo l'uso di mezzi VF collettivi, e, in generale, privilegiando le scelte che di volta in volta risulteranno più appropriate.

La necessità di ricorrere all'articolo 28, comma 1, lettera f), si coglie in maniera particolare in connessione all'esigenza di garantire la corretta composizione delle squadre di soccorso, qualora occorra procedere alla sostituzione di personale.

In proposito, deve sottolinearsi che, per una corretta gestione delle risorse e per un efficace contenimento delle difficoltà funzionali e degli aggravati economico-finanziari a carico dell'Amministrazione, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti utili a ridurre al minimo le cause che comportino la necessità di operare dette sostituzioni.

In tal senso, si dovrà in primo luogo dar corso all'assegnazione di personale VF presso tutte le sedi distaccate, a partire dalle più distanti e disagiate, garantendo una uniforme distribuzione nei turni, fino al completamento degli organici previsti. Eventuali carenze devono essere poste a carico delle sedi centrali ovvero delle sedi a queste più prossime, così da ridurre il numero di sostituzioni, come pure le distanze e i tempi di percorrenza. Nella medesima ottica, anche le assenze per congedi, permessi e simili, devono essere accuratamente programmate.

Le finalità più generali della presente circolare sono quindi legate a coniugare esigenze, programmate o meno, di movimentazione del personale, sulle quali occorre incidere onde limitarne la frequenza, con quelle di corretta utilizzazione dei mezzi dell'Amministrazione.

E' un corollario di tale principio il fatto che il compenso per lavoro straordinario in caso di trasferte di medio-lungo periodo non potrà essere riferito ad eventuali spostamenti intermedi effettuati a titolo del tutto personale, per i quali sarebbe ultroneo e non consentito l'utilizzo del mezzo di servizio.

Nel confidare nella consueta collaborazione e nella piena condivisione degli obiettivi indicati nella presente circolare, che sostituisce ogni precedente direttiva impartita in materia, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza anche al fine di favorirne l'assoluta uniformità applicativa in tutto il territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Frattasi

USB Vigili del FUOCO